



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 08/09/2020

### FATTO

Con ricorso del 27 maggio 2020, parte ricorrente esponeva di aver sottoscritto con l'intermediario un contratto di finanziamento, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente al 31 marzo 2016 dopo il pagamento di 48 rate su 120.

Esperito infruttuosamente il reclamo, la parte ricorrente proponeva ricorso chiedendo la restituzione della quota non goduta degli oneri per un totale di euro 2.882,19, di cui euro 677,06 a titolo di commissioni di attivazione, euro 128,20 a titolo di commissioni di gestione, euro 769,37 a titolo di commissioni di intermediazione, euro 1.124,92 a titolo di oneri assicurativi ed euro 182,57 a titolo di diritti di estinzione anticipata, oltre interessi dalla data del reclamo fino al saldo.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, precisava di aver rimborsato la somma di € 698,41 a titolo di ratei non maturati in sede di estinzione anticipata e, in parziale accoglimento del reclamo con cui parte ricorrente chiedeva un ulteriore rimborso della quota non maturata di commissioni e oneri, di aver offerto un ulteriore rimborso di euro 1.746,97, che veniva rifiutato con la presentazione del ricorso dinanzi all'ABF. L'intermediario concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso, in via subordinata, di circoscrivere l'eventuale ulteriore rimborso a quanto offerto in sede di riscontro al reclamo e, in ogni caso, di tenere conto di quanto già versato in sede di



estinzione anticipata.

Parte ricorrente, in sede di repliche, insisteva per l'accoglimento del ricorso stante l'infondatezza delle difese svolte dall'intermediario.

## DIRITTO

La questione concerne la restituzione di commissioni e oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Oggetto della controversia, in particolare, è un finanziamento sottoscritto dalle parti il 28 dicembre 2011, da corrisondersi in 120 rate mensili con cessione del quinto dello stipendio ed estinto anticipatamente il 31 marzo 2016, dopo il pagamento di 48 rate, come si evince dalla documentazione in atti versata dal ricorrente.

Parte ricorrente si rivolge all'Arbitro per ottenere la retrocessione delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione, delle commissioni di intermediazione, degli oneri assicurativi non rimborsati al momento dell'estinzione, oltre alla rifusione dei diritti di estinzione anticipata e interessi legali. L'intermediario, precisando di aver già provveduto al rimborso di quanto dovuto alla ricorrente in sede di estinzione anticipata del finanziamento, ha sostanzialmente eccepito la natura *up front* e quindi non rimborsabile degli oneri reclamati.

Dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla descrizione contrattuale delle spese di istruttoria ed intermediazione, si evince che queste siano state riferite dall'intermediario a costi inerenti attività propedeutiche al perfezionamento del contratto. Il regolamento contrattuale ne esclude la rimborsabilità nell'ipotesi di estinzione anticipata. Per quanto riguarda gli oneri assicurativi, non essendone evidenza in atti, la quota parte da restituire al ricorrente verrà calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*.

La materia, che finora si era assestata nel consolidato orientamento arbitrale che prevedeva il rimborso degli oneri versati e non maturati alla data dell'estinzione anticipata (costi cc.dd. *recurring*), determinato secondo il criterio di competenza economica, ovvero del *pro rata temporis* (valga, per tutte, Coll. Coord. decisione 6167/2014), è stata oggetto di un importante riesame, in conseguenza della sopravvenuta pronuncia in data 11.9.2019 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), resa nella causa C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor"), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

È, poi, seguito il Collegio di Coordinamento, il quale, con la decisione n. 26525/2019 del 11.12.2019, ha messo in rilievo che: a) le sentenze interpretative della CGUE, quale è senz'altro la Lexitor, hanno natura dichiarativa e, dunque, valore vincolante e retroattivo per il giudice nazionale (e non soltanto per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei paesi membri dell'Unione e, pertanto, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto); b) di conseguenza, questo Arbitro è tenuto a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza Lexitor, secondo cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che tutti i costi del credito, correlati o no alla durata residua del contratto (ad eccezione delle spese del notaio, la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, interessando, pertanto, non solo i costi *recurring* ma anche quelli cc.dd. *up front* (questi ultimi generalmente e



convenzionalmente intesi come compensativi di attività preliminari e non ricorrenti nel corso del finanziamento).

Lo stesso Collegio di Coordinamento aggiunge che, se a seguito della sentenza Lexitor anche i costi *up front* sono soggetti a riduzione, si pone, allora, il problema di individuare il criterio di rimborso di questi ultimi costi (per i costi *recurring*, invece, non c'è motivo di discostarsi dai criteri ormai ampiamente consolidati nella giurisprudenza di quest'Arbitro). Anche perché, come rimarcato dalla CGUE, l'art.16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare, tanto che il giudice europeo si è limitato ad indicare la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia basato su una regola di proporzionalità, rispetto alla durata residua del contratto, lasciando, quindi, agli Stati membri un certo margine di manovra su questo aspetto. In questa prospettiva, il Coordinamento – muovendo dal presupposto che il contratto oggetto di controversia debba essere epurato dalla inserzione di clausole che, sia pure in modo implicito, escludono la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contrarie a norma imperativa e, dunque, affette da nullità (di protezione), rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 t.u.b. e 1418 c.c. – constata che: a) non vi sia, al momento, una norma che stabilisca (eventualmente, in via suppletiva) un criterio di rimborso per i costi *up front*; b) in assenza di una siffatta indicazione normativa, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, che il giudicante (nella specie l'Arbitro bancario) deve integrare, individuando un criterio di riduzione applicabile ai costi *up front*; c) a questo fine, non resta che ricorrere all'integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.), che si sostanzia nella giustizia del caso concreto, tenendo conto della particolarità della fattispecie oggetto di specifica decisione; d) con riferimento ad una fattispecie non diversa da quella qui in esame, il criterio preferibile per quantificare la ripetizione dei costi *up front* sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale; e) ciò significa, in definitiva, che, nel caso di specie, la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale, come, appunto, richiede la CGUE) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.

Tutto ciò premesso, questo Collegio, preso, dunque, atto del mutato quadro giuridico di riferimento, come sopra illustrato, ritiene di dover applicare, per via dell'estinzione anticipata, ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* ed ai costi *upfront* il criterio equitativo individuato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19 e, tenuto conto delle spese di istruttoria, si ottiene il seguente risultato:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 26.920,52	Tasso di interesse annuale	4,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	279,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/04/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,30%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissione di attivazione				1.128,44	Recurring	60,00%	677,06		677,06
Commissione di gestione				1.402,69	Recurring	60,00%	841,61	698,41	143,20
Gli oneri assicurativi				1.874,88	Recurring	60,00%	1.124,93		1.124,93
Oneri di intermediazione				2.008,80	Upfront	38,30%	769,32		769,32
<b>Totale</b>				2.531,13					<b>2.714,52</b>

L'importo emerso è superiore a quanto richiesto dal ricorrente (pari a euro 2.882,19 – 182,57 = euro 2.699,55), pertanto, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

pronunciato, la somma da retrocedere al ricorrente è contenuta nell'importo richiesto da quest'ultimo.

Gli interessi legali vanno riconosciuti dal reclamo al saldo (Collegio di coordinamento, decisione n.5304/13).

La richiesta di rimborso integrale della penale di estinzione anticipata, invece, non merita accoglimento, atteso che l'intermediario ha effettuato una trattenuta di € 182,57 a titolo di "diritti di estinzione", nel rispetto della previsione normativa ex art. 125-sexies TUB. Parte ricorrente, da parte sua, non ha allegato e dimostrato che, nello specifico caso, l'indennizzo corrisposto, sia privo di oggettiva giustificazione.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.699,55, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA